

Materiale didattico

per l'informazione e formazione ai lavoratori

ai sensi del'art. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 e s.i.m.



Indice degli argomenti

- Il Piano di Organizzazione dell'ASL AL
- La struttura aziendale
- Lo schema dell'Organizzazione aziendale
- Le figure della prevenzione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
- L'organizzazione del sistema di prevenzione dell'ASL AL
- I rischi per la salute e la sicurezza
- Ricognizione dei rischi e dei relativi interventi di prevenzione e protezione
- La gestione delle emergenze

Settembre 2010

IL PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ASL AL

Il Piano di Organizzazione dell'ASL AL rappresenta la struttura aziendale a regime (anno 2010) del percorso di accorpamento delle tre ex AA.SS.LL. n. 20 di Alessandria, n. 21 di Casale Monferrato e n. 22 di Novi Ligure, costruendo l'organizzazione della nuova ASL AL su tre elementi cardine, la prevenzione, la rete dei presidi ospedalieri, la distrettualizzazione, nonché su forti elementi di integrazione a tutti i livelli con l'obiettivo di realizzare un modello generale di servizi centrati sul cittadino ed economicamente sostenibile dal sistema.

La copia integrale del Piano di Organizzazione dell'ASL AL è consultabile e scaricabile dal sito internet aziendale, inoltre, nell'area riservata del citato sito aziendale nell'apposita sezione "organizzazione e gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" sono pubblicate varie comunicazioni e normative d'interesse per tutto il personale dipendente.

LA STRUTTURA AZIENDALE

L'Azienda ASL AL è articolata su:

➤ **Presidi ospedalieri di:**

Acqui Terme – Casale Monferrato. – Novi Ligure. – Ovada – Tortona – Valenza Po.

*Il **Presidio Ospedaliero** è inteso come Ospedale facente parte dell'ASLAL ed orientato all'attività di diagnosi e cura.*

➤ **Distretti sanitari di:**

Acqui Terme – Alessandria – Casale Monferrato. – Novi Ligure. – Ovada – Tortona – Valenza Po.

*Il **Distretto Sanitario** è inteso come l'insieme delle strutture e delle professionalità che costituiscono la parte territoriale dell'Azienda Sanitaria. Esso provvede ai bisogni di salute della popolazione per quanto riguarda la prevenzione, la cura e la riabilitazione. L'integrazione tra le attività del Distretto e quelle dell'Ospedale garantisce la continuità assistenziale sia in caso di ricovero che di dimissioni dall'Ospedale.*

➤ **Dipartimento:**

Amministrativo - Tecnico Logistico – di Prevenzione – delle Dipendenze – del Farmaco – di Salute Mentale.

*Il **Dipartimento** è una struttura aziendale trasversale orientata sia allo svolgimento di funzioni specifiche sia destinate allo sviluppo territoriale. Il Dipartimento è costituito da strutture complesse e semplici omogenee, omologhe, affini o complementari che perseguono comuni finalità e sono quindi fra loro interdipendenti pur mantenendo le rispettive autonomie e responsabilità professionali.*

➤ **Uffici di staff della Direzione Generale.**

*Gli **Uffici di staff** svolgono funzioni di supporto e collaborazione alla Direzione Generale.*

➤ **Strutture in staff della Direzione Generale con funzioni delegate**

*Le **strutture in staff** svolgono funzioni e compiti delegati dalla Direzione Generale.*

Le macro strutture organizzative, di tutela e di produzione, sono dotate di autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda e sono i Distretti socio/sanitari, i Presidi ospedalieri e il Dipartimento di prevenzione.


Le **Strutture Operative Complesse "SOC"** si qualificano per funzioni atte a governare o attuare processi complessi che richiedono un elevato grado di autonomia gestionale e che comportano la gestione di risorse umane, tecnologiche o finanziarie rilevanti per professionalità, entità o diversità.

Le **Strutture Operative Semplici a valenza dipartimentale "SOSVD"** sono strutture attivate per funzioni attribuite all'Azienda o dal P.S.S.R. e non utilmente esercitabili da strutture complesse già esistenti o per attività svolte a favore di una pluralità di strutture complesse.

Le **Strutture operative semplici "SOS"** rappresentano l'unità organizzativa minima; sono inserite all'interno di strutture complesse, nei confronti delle quali godono tuttavia di propria autonomia tecnica, organizzativa.

L'Incarico di alta professionalità/specializzazione comporta elevate competenze tecnico professionali specialistiche riferite a prestazioni quali/quantitative complesse e l'affidamento di un centro di responsabilità professionale. Gli incarichi individuati non sono esaustivi dell'impianto generale delle funzioni e responsabilità attribuite a tutti i dirigenti dell'Azienda, che saranno oggetto di specifico provvedimento, ma rappresentano l'evoluzione dell'organizzazione, adottando la doppia scala di progressione che privilegia il professionale rispetto al manager. Tali incarichi sono presenti nelle Unità operativa di staff o articolazioni interne di SOC/SOS/SOSD/centro di responsabilità professionale.

SCHEMA DELL' ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LE FIGURE DELLA PREVENZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Nella struttura Aziendale i principali soggetti gravati da obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori sono il Datore di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti. Mentre non rientra tra i soggetti debitori e responsabili di un dovere di sicurezza nei confronti dei lavoratori il Responsabile e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione "S.P.P.". I principali articoli del D.Lgs.81/08 e s.m.i. ai quali fare riferimento per individuare le figure aziendali sui quali ricadono obblighi e responsabilità sono:

L'art. 15 – Misure generali di tutela;

l'art. 18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente;

l'art. 19 – Obblighi del preposto.

Il lavoratore per la tutela dei suoi diritti in materia di salute e sicurezza sul lavoro può fare riferimento all'RLS, figura prevista dall'art. 47 – Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza – e dall'art. 50 – Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Anche il lavoratore però deve partecipare svolgendo un ruolo attivo nella predisposizione e

realizzazione della prevenzione e sicurezza aziendale e per questa ragione il legislatore ha richiesto anche a lui di assolvere ad alcuni obblighi specifici, come disposto dall'art. 20.

L'organizzazione aziendale in tema di salute e sicurezza dei lavoratori prevede più soggetti responsabili sul piano prevenzionale nei confronti dei beneficiari e destinatari di tali garanzie. Il principale garante del dovere di sicurezza e tutela della salute e integrità fisica dei lavoratori è **il Datore di Lavoro** in quanto esercita il potere direttivo/organizzativo e di spesa necessario alla predisposizione ed attuazione del sistema prevenzionale. Accanto al Datore di Lavoro il legislatore individua e responsabilizza direttamente altri soggetti della linea gerarchica aziendale: i dirigenti ed i preposti.

➤ **Il dirigente**

Viene indicato come colui che *"attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*. I confini della sua azione sono dati dall'incarico conferitogli dal Datore di Lavoro.

➤ **Il preposto**

Viene individuato come colui che assolve a quattro tipi di compiti:

- 1) sovrintendere
- 2) garantire
- 3) controllare
- 4) esercitare un funzionale potere di iniziativa.

➤ **Il lavoratore**

Tra i doveri del lavoratore si segnalano il divieto di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; la partecipazione obbligatoria ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal Datore di Lavoro; l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m. o comunque disposto dal Medico Competente. Il lavoratore è chiamato a svolgere funzioni di protezione tanto della propria persona che delle altre operanti in azienda, in quanto con le nuove disposizioni è passato da soggetto passivo ad un ruolo attivo nell'ambito della prevenzione. Nulla è stato modificato invece rispetto ai profili di responsabilità disciplinare, sia sul piano del rapporto interno, che sanzionatorio penale per quanto riguarda le violazioni di obblighi specifici richiamati dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08.

➤ **Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza "RLS".**

Il D. Lgs 81/08 art. 47 prevede l'istituzione della figura dell'**RLS** in tutti i contesti produttivi con criteri differenti secondo le dimensioni aziendali, il numero dei lavoratori e comparto produttivo. Nell'ASL AL i Rappresentanti dei Lavoratori sono stati designati dalle Organizzazioni Sindacali; durano in carica per tre anni e sono rinnovabili. Le attribuzioni degli RLS aziendali sono state fissate dal legislatore e si realizzano mediante forme di consultazione, di ricezione di informazioni, e di documentazione. Viene loro riconosciuta la possibilità di svolgere una fattiva attività di promozione e proposizione, possono accedere ai luoghi di lavoro nei quali si svolgono le lavorazioni e devono ricevere una adeguata formazione. All'RLS vengono riconosciuti il tempo ed i mezzi

necessari allo svolgimento dell'incarico, senza perdita della retribuzione, e devono altresì essere tenuti indenni da qualunque pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.

L' ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELL'ASL AL

I principali soggetti coinvolti ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.:

▼ DATORE DI LAVORO - IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL AL:

Avv. Zanetta Gian Paolo

▼ I DIRIGENTI DELL'ASL AL ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

1. *Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario*
2. *Direttore Medico del Presidio Ospedaliero*
3. *Direttore di Distretto*
4. *Direttore del Dipartimento Amministrativo*
5. *Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico*
6. *Direttore del Dipartimento delle dipendenze*
7. *Direttore del Dipartimento di Salute Mentale*
8. *Direttore del Dipartimento del Farmaco*
9. *Direttore del Dipartimento di Prevenzione*

▼ I PREPOSTI DELL'ASL AL ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i.:

1. *Direttore di Struttura Operativa Complessa*
2. *Responsabile di Struttura Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale*
3. *Responsabile di Struttura Operativa Semplice in staff alla Direzione Generale*
4. *Responsabili SITRO dei 4 centri di responsabilità ospedalieri e territoriali individuati con deliberazione D.G. n. 3072 del 27.10.2008 (Acqui - Ovada - Novi Ligure/ Tortona - Alessandria/Casale Monferrato - Valenza)*
5. *I titolari di Incarico Professionale in staff alla Direzione Generale*
6. *Il coordinatore dei Medici Competenti individuato ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i.*

▼ RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ASL AL:

Dott. Pestarino Marco

▼ ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ASL AL:

▼ MEDICI COMPETENTI DELL'ASL AL:

Dott. Canegallo Giuseppe, Dott. Guazzo Giuseppe, Dott. Licata Franco, Dott. Marinone Luigi, Dott.ssa Minoglio Alessandra, Dott. Pestarino Marco (Coordinatore)

▼ ESPERTI QUALIFICATI DELL'ASL AL:

Dott. Bergamaschi Carlo, Dott. Scielzo Giuseppe

▼ MEDICO AUTORIZZATO DELL'ASL AL:

Dott. Gambarotto Giorgio

\ RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'ASL AL:

Barbano Alessandra, Botto Pietro, Castelli Cristina, Costantino Vincenzo, Di Dio Angelo, Dinapoli Rocco, Ghiglia Bruno, Gotta Fabrizio, Lo Presti Salvatore, Marostica Paolo, Mazzocchi Laura, Melotti Luigi, Mongio' Franco, Nervi Giancarlo, Pasquale Silvia, Perini Mariano, Pizzorni Paolo, Ribatto Raffaella, Riggi Luigi, Roso Carla, Santoro Antonello.

RISCHI ED INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In questo capitolo viene illustrata una sintesi di:

- **Rischi esistenti** distinguibili in:
 - Rischi **per la sicurezza** (Rischi infortunistici)
 - Rischi **per la salute** (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)
- **Misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate.**

Alcuni rischi, nonché misure preventive, protettive e di emergenza, si riscontrano in ogni attività lavorativa dell'Azienda, pertanto in questo documento si è scelto di indicarli separatamente da quelli caratteristici di ciascuna attività lavorativa per mera semplicità e brevità di esposizione.

▼ **Rischi e contromisure generali, prevalenti e comuni a tutte le attività**

❖ **RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici sul lavoro)**

Le fonti di rischio sono:

- Agenti chimici
- Agenti fisici
- Agenti biologici
- Psicosociali
- Altri...

Classificazione dei rischi in base alla dinamica:

- Aggressione
- Punture/tagli
- Movimentazione manuale di carichi
- Scivolamenti/caduta
- Incidente stradale
- Urti/colpi/impianti
- Contusioni/abrasioni
- Contatto da materiale organico
- Contatto da sostanze chimiche
- Ustioni/bruciature
- Elettrico
- Altro..

Ulteriori fattori favorevoli gli infortuni sul lavoro

Ambienti

- Fabbricati chiusi
- Spazi aperti (ad es. cortile)

Attrezzature

(Tra queste si comprendono anche gli autoveicoli e il correlato rischio di incidente stradale)

Impianti

- Propri dell'edificio
- Di produzione

Emergenze

- Incendio per motivi generali
- Fuoriuscita di liquidi nocivi e/o pericolosi in generale
- Evento naturale (alluvione, frana, terremoto, tromba d'aria)
- Atto sconsiderato in genere.

❖ RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)

I rischi sono classificati in:

- Biologici
- Chimici
- Fisici
- Psicosociali
- Altri:
 - Movimentazione manuale dei carichi
 - Movimenti ripetuti
 - Postura
 - Sovraccarico biomeccanico
 - Videoterminali
 - Altri...

Ulteriori fattori favorenti danni alla salute

Illuminazione

- Piano di lavoro
- Altri spazi

Microclima

- Temperatura
- Umidità relativa (U.R.)
- Velocità
- Ricambi d'aria.

Vibrazioni

- Autoveicoli

❖ MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED EMERGENZA

- Utilizzo di attrezzature e impianti in conformità alle indicazioni dei Fabbricanti.
- Manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei Fabbricanti.
- Finestrature.
- Impianti di illuminazione:
 - *generali*;
 - *localizzati* (ad esempio: lampada scialitica in sala operatoria)
- Controllo ed intervento sui parametri microclimatici anche mediante condizionamento dei locali.
- Piano di emergenza

▼ Rischi e contromisure specifiche di ogni attività

In prima approssimazione gli ambienti di lavoro sono suddivisibili in sei tipologie:

- 1) *UFFICI AMMINISTRATIVI*
- 2) *LABORATORI*
- 3) *REPARTI DI DEGENZA*
- 4) *AMBULATORI E SERVIZI DI DIAGNOSI*
- 5) *SALE OPERATORIE*
- 6) *SERVIZI GENERALI*
- 7) *ATTIVITÀ ISPETTIVA*

Sulla base di questa ripartizione sono stati individuati rischi e contromisure specifiche di ogni attività **da aggiungersi a quelli generali** (cioè comuni a tutte le attività) appena prima esposti.

Seguono le relative schede.

1) UFFICI AMMINISTRATIVI

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1.1 Lavoro d'ufficio	<u>Punture, tagli e abrasioni</u> <ul style="list-style-type: none"> • cancelleria 	<u>Videoterminali (VDT)</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ➤ Procedure ➤ Sorveglianza sanitaria ➤ Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti ➤ Requisiti della postazione da videoterminalista (ad es. arredo, schermo, programmi informatici) previsti dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1.2 Lavoro d'archivio	<u>Caduta dall'alto</u> <ul style="list-style-type: none"> • scala portatile <ul style="list-style-type: none"> ☒ posizionamento instabile ☒ perdita di equilibrio <u>Urti, colpi, impatti, compressioni</u> <ul style="list-style-type: none"> • scaffalatura (ad es.: caduta dall'alto di materiale cartaceo per eventuale non corretto posizionamento del carico) • carrello <u>Punture, tagli e abrasioni</u> <ul style="list-style-type: none"> • cancelleria <u>Scivolamenti, cadute a livello</u> <u>Incendio</u> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione archiviata 	<u>Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)</u> <u>Videoterminali (VDT)</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ➤ Procedure ➤ Sorveglianza sanitaria ➤ Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti ➤ Uso di ausili per la MMC (ad es. carrelli) ➤ Requisiti della postazione da videoterminalista (ad es. arredo, schermo, programmi informatici) previsti dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

2) LABORATORI

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>2.1</p> <p>Laboratori chimici</p>	<p><u>Urti, colpi, impatti, compressioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> anche riguardanti apparecchiature operanti sottovuoto o in pressione. <p><u>Punture, tagli e abrasioni</u></p> <p><u>Scivolamenti, cadute a livello</u></p> <p><u>Termici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> calore (Da contatto con componenti ad alta temperatura di attrezzature) <p><u>Incendio</u></p> <p><u>Esplosione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> reagenti chimici. linee in pressione/bombole di gas tecnici. 	<p><u>Agenti chimici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> aerosol <ul style="list-style-type: none"> = polveri, fibre (preparazione dei campioni) = fumi (prodotti della combustione ed emissione da strumentazione) = nebbie (soprattutto spray e solventi) liquidi <ul style="list-style-type: none"> = getti, schizzi e da contatto in generale (reagenti, disinfettanti e detergenti) gas/vapori <ul style="list-style-type: none"> = solventi volatili = prodotti di reazione <p>▼ SOSTANZE CANCEROGENE: si evidenziano in particolare: <ul style="list-style-type: none"> = farmaci chemioterapici antiblastici = amianto <p>NOTA: l'attività nel laboratorio chimico comporta un rischio da esposizione a sostanze chimiche diversificate, difficilmente quantificabili in sintesi, ma definibile come rischio da attività complessiva di laboratorio.</p> <p><u>Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)</u></p> </p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione, formazione e, ove previsto, addestramento ➤ Individuazione delle caratteristiche del rischio di preparati e sostanze pericolose attraverso l'esame dell'etichettatura e della scheda di sicurezza ➤ Procedure ➤ Sorveglianza sanitaria ➤ Monitoraggi ambientali (per i farmaci antiblastici) ➤ Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti ➤ Cappe di aspirazione a flusso laminare ➤ Ove tecnicamente possibile: sistemi chiusi di produzione e automazione. ➤ Per la MMC: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ausili (es. carrelli) <input type="checkbox"/> Organizzazione del lavoro ➤ Dispositivi di Protezione Individuale: calzature, occhiali/schermo facciale, camici/grembiuli, guanti (ad es. monouso per il rischio chimico)

(SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE)

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>2.2</p> <p>Laboratori biologici e microbiologici</p>	<p><u>Urti, colpi, impatti, compressioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> anche riguardanti apparecchiature operanti sottovuoto o in pressione. <p><u>Punture, tagli e abrasioni</u></p> <p><u>Scivolamenti, cadute a livello</u></p> <p><u>Termici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> calore (Da contatto con componenti ad alta temperatura di attrezzature) <p><u>Incendio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> reagenti chimici. 	<p><u>Agenti chimici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> aerosol = polveri, fibre = nebbie liquidi = getti, schizzi e da contatto in generale gas/vapori <p><u>Agenti biologici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> aerodispersione contatto <p>La manipolazione di materiale biologico per attività di ricerca e/o di controllo, eseguite sia in 'vitro' che in 'vivo', comporta rischi di esposizione a organismi e/o microrganismi patogeni o non, naturali e/o geneticamente modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> = batteri = virus = rickettsie = alghe = miceti = protozoi <p>nonché di rischi diversificati connessi con la "collezione" e "produzione" di "colture cellulari" e "endo parassiti umani"</p> <p><u>Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione, formazione e, ove previsto, addestramento ➤ Individuazione delle caratteristiche del rischio di preparati e sostanze pericolose attraverso l'esame dell'etichettatura e della scheda di sicurezza ➤ Procedure ➤ Sorveglianza sanitaria ➤ Adozione dei livelli di "contenimento": 1,2,3,4 a seconda della tipologia di agente biologico ➤ Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> ❑ Superfici idrorepellenti e di facile pulizia e disinfezione ❑ Deposito sicuro di agenti biologici. ❑ Impianti di ventilazione con filtri Hepa (liv. di cont. 3-4) ❑ Ambienti in depressione (liv. di cont. 3-4) ➤ Cappe di aspirazione a flusso laminare. ➤ Ove tecnicamente possibile: sistemi chiusi di produzione e automazione. ➤ Per la MMC: <ul style="list-style-type: none"> ❑ Ausili (es. carrelli) ❑ Organizzazione del lavoro ➤ Dispositivi di Protezione Individuale, ad es. calzature, occhiali/schermo facciale, camici/grembiuli, guanti (monouso per il rischio chimico/biologico).

3) REPARTI DI DEGENZA

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>3.1</p> <p>Elenco reparti:</p> <p>Anestesia e Rianimazione Cardiologia Chirurgia Malattie infettive Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza Medicina Interna Nefrologia Neurologia Oculistica Oncologia Ortopedia e Traumatologia Ostetricia e Ginecologia Otorinolaringoiatria Pediatria Psichiatria Recupero e Riabilitazione Funzionale Urologia</p>	<p><u>Urti, colpi, impatti, compressioni</u></p> <p><u>Punture, tagli e abrasioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> dispositivi medici (ad es.: presidi manuali come forbici o eventuali altri strumenti taglienti o acuminati) <p><u>Scivolamenti, cadute a livello</u></p> <p><u>Elettrici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> dispositivi elettromedicali. <p><u>Incendio</u></p> <p><u>Esplosione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> linee in pressione/bombole di gas medicinali. 	<p><u>Agenti chimici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> aerosol = polveri, fibre = nebbie liquidi = getti, schizzi = immersioni gas/vapori <p>Esposizione soprattutto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> farmaci (specialmente chemioterapici antiblastici) detergenti, disinfettanti e sterilizzanti. <p><u>Agenti fisici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> campi elettromagnetici (CEM) (Alcuni tipi di apparecchi elettromedicali, ad es.: = apparecchi per diatermia (marconiterapia, radarterapia) = elettrobisturi radiazioni ottiche artificiali (Ad esempio: = lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica) = laser) <p><u>Agenti biologici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> aerodispersione contatto <p>Esposizione in tutti i reparti e servizi di terapia a:</p> <ul style="list-style-type: none"> microrganismi (anche nell'eventualità di microrganismi geneticamente modificati) endoparassiti umani vettori virali e cellule somatiche modificate nel caso di terapia genica <p><u>Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> materiali pazienti 	<ul style="list-style-type: none"> Informazione, formazione e, ove previsto, addestramento. Procedure. Sorveglianza sanitaria. Adozione dei livelli di "contenimento": 1,2,3,4 a seconda della tipologia di agente biologico. Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> Superfici idrorepellenti e di facile pulizia e disinfezione Finestre e/o dispositivi di controllo dall'esterno (liv. di cont. 4) Controllo efficace dei vettori, ad es. roditori e insetti Impianti di ventilazione con filtri Hepa (liv. di cont. 3-4) Ove tecnicamente possibile: sistemi chiusi per la somministrazione dei farmaci antiblastici. Per la MMC: <ul style="list-style-type: none"> Ausili (es. carrelli, carrozzine, barelle, sollevamateriali) Organizzazione del lavoro Dispositivi di Protezione Individuale, ad es. calzature, occhiali/schermo facciale, camici/grembiuli, guanti (monouso per il rischio chimico/biologico)

4) AMBULATORI E SERVIZI DI DIAGNOSI

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	MISURE DI SICUREZZA, INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>4.1</p> <p>Elenco reparti:</p> <p><i>Cardiologia Chirurgia Generale Cure Palliative Day Surgery Dermatologia Diabetologia Dietologia Clinica Gastroenterologia Ginecologia e Ost. Igiene e Sanità P. Immunoematologia e Trasfusionale Malattie Epatiche Malattie Infettive Medicina e Chirurg. d'Accett. e d'Urg. Medicina Generale Medicina Legale Medico Competente Nefrologia e Dialisi Neurologia Neuropsichiat. Inf. Odontostomatologia Oculistica Oncologia Ortopedia e Traum. Otorinolaringoiatria Pediatria Pneumologia Prev. e Sicur. negli Amb. di Lavoro Psichiatria Psicologia Reupero e Riabilitaz. Funz. Senologia Servizio Tossicodip. Terapia del dolore Urologia</i></p>	<p><u>Urti, colpi, impatti, compressioni</u></p> <p><u>Punture, tagli e abrasioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> dispositivi medici (ad es.: presidi manuali come forbici o eventuali altri strumenti taglienti o acuminati) <p><u>Scivolamenti, cadute a livello</u></p> <p><u>Termici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> calore (Da contatto con componenti ad alta temperatura attrezzature) <p><u>Elettrici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> dispositivi elettromedicali. <p><u>Incendio</u></p> <p><u>Esplosione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> linee in pressione/bombole di gas medicinali. 	<p><u>Agenti chimici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> aerosol <ul style="list-style-type: none"> = polveri, fibre = fumi ("elettrobisturi") = nebbie liquidi <ul style="list-style-type: none"> = getti, schizzi = immersioni gas/vapori <p>Esposizione soprattutto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> farmaci (specie antiblastici) detergenti, disinfettanti e sterilizzanti. <p><u>Agenti fisici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> vibrazioni (Alcuni tipi di apparecchi elettromedicali, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> = trapano da dentista = sega gessi (ortopedia) campi elettromagnetici (CEM) (Alcuni tipi di apparecchi elettromedicali, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> = apparecchi per diatermia (marconiterapia, radartherap.) = elettrobisturi radiazioni ottiche artificiali (Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> = lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica) = laser) <p><u>Agenti biologici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> aerodispersione contatto <p>Esposizione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> microrganismi (anche geneticamente modificati) endoparassiti umani vettori virali e cellule somatiche modificate nel caso di terapia genica <p><u>Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> materiali pazienti 	<ul style="list-style-type: none"> Informazione, formazione e, ove previsto, addestramento. Procedure. Sorveglianza sanitaria. Adozione dei livelli di "contenimento": 1,2,3,4 a seconda della tipologia di agente biologico. Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> Superfici idrorepellenti e di facile pulizia e disinfezione Finestre e/o dispositivi di controllo dall'esterno (liv. di cont. 4) Controllo efficace dei vettori, ad es. roditori e insetti Impianti di ventilazione con filtri Hepa (liv. di cont. 3-4) Ove tecnicamente possibile: sistemi chiusi per la somministrazione dei farmaci antiblastici. Per le Radiazioni Non Ionizzanti: <ul style="list-style-type: none"> apparecchiature apposite con protezione intrinseca D.P.I. specifici Per la MMC: <ul style="list-style-type: none"> Ausili (es. carrelli, carrozzine, barelle, sollevamalai) Organizzazione del lavoro Dispositivi di Protezione Individuale, ad es. calzature, occhiali/schermo facciale, camici/grembiuli, guanti (monouso per il rischio chimico/biologico)

(SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE)

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi antinfortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	MISURE DI SICUREZZA, INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>4.2 Radiodiagnostica (RX, TAC)</p>	<p><u>Urti, colpi, impatti, compressioni</u></p> <p><u>Punture, tagli e abrasioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dispositivi medici (ad es.: presidi manuali come forbici o eventuali altri strumenti taglienti o acuminati) <p><u>Scivolamenti, cadute a livello</u></p>	<p><u>Agenti chimici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aerosol • liquidi = getti, schizzi • vapori <p>Esposizione soprattutto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> = mezzi di contrasto = detergenti, disinfettanti. <p><u>Agenti fisici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • radiazioni ionizzanti <p><u>Agenti biologici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aerodispersione • contatto <p>Esposizione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> = microrganismi = endoparassiti umani = vettori virali e cellule somatiche modificate nel caso di terapia genica <p><u>Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • materiali • pazienti 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione, formazione e, ove previsto, addestramento. ➤ Procedure. ➤ Sorveglianza sanitaria. ➤ Adozione dei livelli di "contenimento": 1,2,3,4 a seconda della tipologia di agente biologico. ➤ Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti. ➤ Dispositivi di Protezione Individuale, ad es. calzature, occhiali/schermo facciale, camici/grembiuli, guanti di tipologie diverse a seconda del rischio dal quale proteggono, soprattutto: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti. <input type="checkbox"/> Chimico/biologico. ➤ <i>Le radiazioni ionizzanti costituiscono una materia complessa per cui in generale si ricorda la necessità di applicare il D.Lgs. n° 230/1995 e in ogni caso l'uso di:</i> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> apparecchiature apposite con protezione intrinseca <input type="checkbox"/> D.P.I. specifici ➤ Per la MMC: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ausili (es. carrelli, carrozzine, barelle, sollevamalti) <input type="checkbox"/> Organizzazione del lavoro

5) SALE OPERATORIE

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi antinfortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	MISURE DI SICUREZZA, INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>5.1</p> <p>Elenco specialità:</p> <p>Chirurgia Ginecologia ed Ostetricia Odontostomatologia Ortopedia Otorinolaringoiatria Oculistica Urologia</p>	<p><u>Urti, colpi, impatti, compressioni</u></p> <p><u>Punture, tagli e abrasioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> dispositivi medici (ad es.: presidi manuali come forbici o eventuali altri strumenti taglienti o acuminati) <p><u>Scivolamenti, cadute a livello</u></p> <p><u>Elettrici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> apparecchi elettromedicali. <p><u>Termici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> calore (Da contatto con componenti ad alta temperatura di attrezzature) <p><u>Incendio</u></p> <p><u>Esplosione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> linee in pressione/bombole di gas medicinali. 	<p><u>Agenti chimici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> aerosol = polveri, fibre = fumi ('elettrobisturi) = nebbie liquidi = getti, schizzi = immersioni gas/vapori (Soprattutto anestetici provenienti ad esempio da: = perdite dal gruppo anestesilogico = aria espirata dal paziente) <p>Esposizione soprattutto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> farmaci detergenti, disinfettanti e sterilizzanti. <p><u>Agenti fisici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> radiazioni ionizzanti (Ad esempio: diagnostica interventistica) campi elettromagnetici (CEM) = elettrobisturi radiazioni ottiche artificiali = laser <p><u>Agenti biologici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> aerodispersione contatto <p>Esposizione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> microrganismi endoparassiti umani vettori virali <p><u>Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> materiali pazienti 	<ul style="list-style-type: none"> Informazione, formazione e, ove previsto, addestramento. Procedure. Sorveglianza sanitaria. Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> Superfici idrorepellenti e di facile pulizia e disinfezione Impianto per l'evacuazione dei gas anestetici Le radiazioni ionizzanti costituiscono una materia complessa per cui in generale si ricorda la necessità di applicare il D.Lgs. n° 230/1995 e in ogni caso l'uso di: <ul style="list-style-type: none"> apparecchiature apposite con protezione intrinseca D.P.I. specifici Dispositivi di Protezione Individuale, ad es. calzature, occhiali/schermo facciale, camici/grembiuli, guanti (monouso per il rischio chimico/biologico). Per la MMC: <ul style="list-style-type: none"> Ausili (es. carrelli, carrozzine, barelle, sollevamalatati) Organizzazione del lavoro

6) SERVIZI GENERALI

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	MISURE DI SICUREZZA, INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>6.1</p> <p>Servizio tecnico</p> <p><i>Lavoro di controllo tecnico e di eventuale intervento in loco di manutenzione Lavoro di manutenzione e attività lavorativa in officina meccanica, elettromeccanica, falegnameria, ecc.</i></p>	<p align="center">RISCHI DIVERSIFICATI A TIPOLOGIA GENERALE</p> <p>Gli interventi di controllo e manutenzione 'in loco' comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire ed, in particolare, in relazione alle caratteristiche dell'attività lavorativa dell'ambiente dove si deve intervenire (reparto di malattie infettive, servizio di radiologia, ecc.). Ne deriva che le misure di sicurezza vanno definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che prevedono anche idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).</p> <p>Cadute dall'alto</p> <ul style="list-style-type: none"> scala portatile <ul style="list-style-type: none"> ☒ posizionamento instabile ☒ perdita di equilibrio trabattello soppalco costruito a specifico servizio di impianti per l'effettuazione della manutenzione <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Punture, tagli e abrasioni</p> <ul style="list-style-type: none"> utensili manuali cacciaviti, seghe, chiodi e altri strumenti taglienti o acuminati). <p>Scivolamenti, cadute a livello</p> <p>Termici</p> <ul style="list-style-type: none"> calore, fiamme freddo (Lavorazioni all'esterno nella stagione invernale) <p>Elettrici</p> <ul style="list-style-type: none"> impianti. attrezzature <p>Incendio</p> <p>Esplosione</p> <ul style="list-style-type: none"> linee in pressione/bombole di gas tecnici solventi per sgrassaggio vernici lacche 	<p>Agenti chimici</p> <ul style="list-style-type: none"> aerosol <ul style="list-style-type: none"> = polveri, fibre (ad es. legno e materie plastiche) = fumi (ad es. saldature) = nebbie liquidi <ul style="list-style-type: none"> = getti, schizzi (ad es. sgorgatori chimici, diserbanti, disinfestanti) = immersioni (ad es. acque luride in impianti di scarico) vapori (ad es. solventi per sgrassaggio, vernici, lacche, acque luride, colle) <p>In generale: rischio di esposizione a sostanze chimiche irritanti, tossiche e nocive.</p> <p>Agenti fisici</p> <ul style="list-style-type: none"> campi elettromagnetici (CEM) <ul style="list-style-type: none"> = Installazioni elettriche vibrazioni (Alcuni tipi di utensili, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> = trapano = decespugliatore) rumore <ul style="list-style-type: none"> = utensili = attrezzature = impianti 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione, formazione e, ove previsto, addestramento. ➤ Individuazione delle caratteristiche del rischio di preparati e sostanze pericolose attraverso l'esame dell'etichettatura e della scheda di sicurezza. ➤ Procedure. ➤ Sorveglianza sanitaria. ➤ Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti. ➤ Per la MMC: <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ausili (es. carrelli) ☐ Organizzazione del lavoro ➤ Dispositivi di Protezione Individuale: calzature, occhiali/schermo facciale, camici/grembiuli, guanti, cuffie antirumore.

(SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE)

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	MISURE DI SICUREZZA, INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
		<p><u>Agenti biologici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aerodispersione • contatto <p>Esposizione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> = microrganismi = endoparassiti umani = vettori virali <p>provenienti da eventuali lavorazioni e/o operazioni di manutenzione su apparecchiature e/o componenti di impianti, strutture, materiali potenzialmente infetti</p> <p><u>Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)</u></p>	

(SEGUE DALLE PAGINE PRECEDENTI)

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	MISURE DI SICUREZZA, INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>6.2</p> <p>Sistemi informatici</p>	<p><u>Urti, colpi, impatti, compressioni</u></p> <p><u>Punture, tagli e abrasioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • utensili manuali cacciaviti, seghe, chiodi e altri strumenti taglienti o acuminati). <p><u>Scivolamenti, cadute a livello</u></p> <p><u>Termici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • calore (Da contatto con componenti ad alta temperatura di attrezzature.) <p><u>Elettrici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti. • attrezzature 	<p><u>Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)</u></p> <p><u>Videoterminali (VDT)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione, formazione e, ove previsto, addestramento. ➤ Individuazione delle caratteristiche del rischio di preparati e sostanze pericolose attraverso l'esame dell'etichettatura e della scheda di sicurezza. ➤ Procedure. ➤ Sorveglianza sanitaria. ➤ Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti. ➤ Per la MMC: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ausili (es. carrelli) <input type="checkbox"/> Organizzazione del lavoro ➤ Dispositivi di Protezione Individuale: guanti. ➤ Requisiti della postazione da videoterminalista (ad es. arredo, schermo, programmi informatici) previsti dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

(SEGUE DALLE PAGINE PRECEDENTI)

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	MISURE DI SICUREZZA, INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>6.3</p> <p>Magazzino merci (farmaci inclusi)</p>	<p>Caduta dall'alto</p> <ul style="list-style-type: none"> scala portatile <ul style="list-style-type: none"> ☒ posizionamento instabile ☒ perdita di equilibrio <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <ul style="list-style-type: none"> scaffalatura (ad es.: caduta dall'alto di materiale per eventuale non corretto posizionamento del carico.) carrello <p>Punture, tagli e abrasioni</p> <ul style="list-style-type: none"> cancelleria <p>Incendio</p> <ul style="list-style-type: none"> prodotti infiammabili a magazzino <p>Esplosione</p> <ul style="list-style-type: none"> bombole a magazzino 	<p>Agenti chimici</p> <ul style="list-style-type: none"> aerosol = polveri, fibre = nebbie vapori (ad es. solventi, prodotti volatili) <p>In generale: rischio di esposizione a sostanze chimiche irritanti, tossiche e nocive, ma di livello irrilevante in quanto le sostanze sono raccolte in contenitori sigillati.</p> <p>Movimentazione Manuale dei Carichi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione, formazione e, ove previsto, addestramento. ➤ Individuazione delle caratteristiche del rischio di preparati e sostanze pericolose attraverso l'esame dell'etichettatura e della scheda di sicurezza. ➤ Procedure. ➤ Sorveglianza sanitaria. ➤ Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti. ➤ Per la MMC: <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ausili (es. carrelli) ☐ Organizzazione del lavoro ➤ Dispositivi di Protezione Individuale: calzature e guanti.

(SEGUE DALLE PAGINE PRECEDENTI)

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	MISURE DI SICUREZZA, INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>6.4</p> <p>Camera mortuaria: <i>trattamenti per la preparazione delle salme</i></p> <p>Sala settoria: <i>attività autoptica</i></p>	<p><u>Urti, colpi, impatti, compressioni</u></p> <p><u>Punture, tagli e abrasioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dispositivi medici (ad es.: presidi manuali come forbici o eventuali altri strumenti taglienti o acuminati). <p><u>Scivolamenti, cadute a livello</u></p> <p><u>Termici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • freddo (Cella frigorifera per conservazione cadavere) 	<p><u>Agenti chimici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aerosol = polveri, fibre = nebbie • liquidi = getti, schizzi • vapori <p><u>Agenti biologici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aerodispersione • contatto <p>Esposizione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> = microrganismi (anche nell'eventualità di microrganismi geneticamente modificati) = endoparassiti umani = vettori virali e cellule somatiche modificate nel caso di terapia genica <p><u>Movimentazione Manuale dei Carichi</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione, formazione e, ove previsto, addestramento. ➤ Procedure. ➤ Sorveglianza sanitaria. ➤ Adozione dei livelli di "contenimento": 1,2,3,4 a seconda della tipologia di agente biologico. ➤ Requisiti strutturali degli ambienti, quindi costruzioni edilizie e impianti. ➤ Per la MMC: <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ausili (es. carrelli) ☐ Organizzazione del lavoro ➤ Dispositivi di Protezione Individuale, ad es. calzature, occhiali/schermo facciale, camici/grembiuli, guanti (monouso per il rischio chimico/biologico).

7) ATTIVITÀ ISPETTIVA

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	MISURE DI SICUREZZA, INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>7.1</p> <p>Attività ispettiva in ambienti di lavoro e non</p> <p><i>(esclusa quella veterinaria trattata in scheda successiva).</i></p>	<p style="text-align: center;">RISCHI DIVERSIFICATI</p> <p>I rischi sono diversificati in relazione al tipo di attività lavorativa e/o caratteristiche dell'ambiente dove si effettua l'attività ispettiva (cantiere edile, azienda metalmeccanica, ristorante, struttura sportiva ecc.). Ne deriva che le misure di sicurezza vanno definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che prevedono anche idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).</p>		
	<p><u>Cadute dall'alto</u></p> <p><u>Urti, colpi, impatti, compressioni</u></p> <p><u>Punture, tagli e abrasioni</u></p> <p><u>Scivolamenti, cadute a livello</u></p> <p><u>Termici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • calore, fiamme • freddo <p><u>Elettrici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti. • attrezzature <p><u>Incendio</u></p> <p><u>Esplosione</u></p>	<p><u>Agenti chimici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aerosol <ul style="list-style-type: none"> = polveri, fibre = fumi = nebbie • liquidi <ul style="list-style-type: none"> = getti, schizzi = immersioni • gas/vapori <p><u>Agenti fisici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • radiazioni ionizzanti • campi elettromagnetici (CEM) • radiazioni ottiche artificiali • rumore <p><u>Agenti biologici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aerodispersione • contatto 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione. ➤ Procedure. ➤ Sorveglianza sanitaria. ➤ Dispositivi di Protezione Individuale: calzature, occhiali/schermo facciale, camici/grembiuli, guanti, cuffie antirumore.

(SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE)

ATTIVITA' LAVORATIVA	RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi infortunistici)	RISCHI PER LA SALUTE (Rischi igienico ambientali ed organizzativi)	MISURE DI SICUREZZA, INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>7.2</p> <p>Attività ispettiva veterinaria</p>	<p><u>Cadute dall'alto</u></p> <p><u>Urti, colpi, impatti, compressioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • in particolare si evidenziano: <ul style="list-style-type: none"> ☒ morsi ☒ graffi ☒ traumi <p>causati dagli animali per errori di manipolazione e contenimento degli animali stessi</p> <p><u>Punture, tagli e abrasioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dispositivi medici veterinari (ad es.: presidi manuali come siringhe o eventuali altri strumenti taglienti o acuminati). <p><u>Scivolamenti, cadute a livello</u></p> <p><u>Termici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • freddo (Attività all'esterno nella stagione invernale) 	<p><u>Agenti chimici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aerosol <ul style="list-style-type: none"> = polveri, fibre = nebbie • liquidi <ul style="list-style-type: none"> = getti, schizzi • vapori <p>Esposizione soprattutto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> = farmaci = detergenti, disinfettanti e sterilizzanti. <p><u>Agenti fisici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • rumore <p><u>Agenti biologici</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aerodispersione • contatto <p>Esposizione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> = microrganismi (anche nell'eventualità di microrganismi geneticamente modificati) = parassiti = vettori virali e cellule somatiche modificate nel caso di terapia genica 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione, formazione e, ove previsto, addestramento. ➤ Procedure. ➤ Sorveglianza sanitaria. ➤ Adozione dei livelli di "contenimento": 1,2,3,4 a seconda della tipologia di agente biologico. ➤ Dispositivi di Protezione Individuale, ad es. calzature, occhiali/schermo facciale, camici/grembiuli, guanti (monouso per il rischio chimico/biologico).

GESTIONE DELL'EMERGENZA

❖ Attivazione dell'allarme

Quando un Paziente, un Visitatore o un'altra categoria di Persone esterne all'Azienda segnala la presenza di un incendio ad un Lavoratore dell'ASL, questi PRIMA DI DARE L'ALLARME DEVE:

- *Valutare le effettive dimensioni e caratteristiche dell'emergenza per saper fornire tutte le informazioni che gli verranno eventualmente richieste **nonché per evitare il rischio di diffondere falsi allarmi.***
- ***Valutare se Egli stesso è in grado di intervenire per spegnere o contenere l'incendio e, in caso affermativo, procedere di conseguenza** (ad esempio: un principio di incendio che si manifesta in un normale cestino di rifiuti, molto probabilmente può essere facilmente bloccato da qualsiasi Lavoratore con ordinari mezzi di estinzione disponibili sul posto).*

Successivamente le modalità di attivazione dell'allarme incendio variano in funzione delle caratteristiche del presidio ove si è innescato l'incendio, tuttavia, considerato il caso del Presidio Ospedaliero in generale, il Lavoratore deve almeno:

- *telefonare usando l'apposito numero per le emergenze riportato sulla segnaletica esposta ed al quale in genere risponde il Centralino;*
- *avvisare tutte le Persone che Egli ritiene che siano immediatamente, o a breve, esposte ai pericoli (ad esempio coloro che occupano una stanza adiacente a quella ove è scoppiato l'incendio);*
- *avvertire il Responsabile (o un suo Preposto) della Struttura Organizzativa (S.O.C. / S.O.S.) che ha in uso l'ambiente di lavoro ove è presente l'emergenza.*

❖ Alcune indicazioni comportamentali da adottare in caso di incendio

In questo caso il personale della Struttura Organizzativa interessata dall'incendio deve mettere in atto tutte le azioni necessarie per ridurre le conseguenze; ad esempio:

- **Compartimentazione dei locali.**
Consiste nel "sigillare" l'incendio in un minor numero possibile di locali, evitando che i prodotti di combustione, cioè fumo e calore, possano invadere le restanti stanze, specie la zona di degenza; importante è la necessità di chiudere bene e mantenere chiuse le porte (e i relativi vasistas quando presenti), specie quelle REI (cioè che offrono una specifica resistenza agli incendi).
- **Allontanamento di tutto il materiale combustibile** che si trova tra l'incendio e il rifugio temporaneo dei Pazienti; altrimenti qualora tale operazione non fosse praticabile, si può tramite naspi, o secchi d'acqua, bagnare pareti e soffitti, pavimenti e materiale dell'area vicino all'incendio.
- **Impedimento dell'accesso alla zona a rischio** a tutti gli estranei alle operazioni di soccorso.
- **Rispetto delle istruzioni impartite dal Responsabile della Struttura Organizzativa.**

- Rinuncia all'uso degli ascensori (salvo ascensori appositamente predisposti per effettuare l'evacuazione in caso di incendio ed esplicitamente evidenziati da apposita segnaletica) ed uso delle scale di emergenza.

EVACUAZIONE

❖ Introduzione

L'evacuazione di un presidio sanitario (Pazienti, Personale, Visitatori) a causa di un evento improvviso, costituisce l'ultima fase dell'evoluzione negativa di una situazione di emergenza.

L'evacuazione può essere:

- **RAPIDA**

(Si utilizzano le uscite più vicine, senza usare gli ascensori, portando in salvo prima i Degenti più vicini all'evento e poi gli altri, senza distinzione di gravità)

- **CONTROLLATA**

(Nel caso il tempo a disposizione sia sufficiente occorrerà valutare la gravità dei singoli Pazienti, e trasportare prima i Pazienti più gravi e poi gli altri)

❖ Luoghi sicuri

Nel caso in cui venga diramato l'ordine di evacuazione vengono identificati dei LUOGHI SICURI: Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio (separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo) avente caratteristiche idonee a:

- ricevere e contenere un predeterminato numero di Persone (luogo sicuro statico),
- ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).

Di norma è sufficiente trasportare i Degenti:

- Nell'ala opposta del Reparto stesso
- In altro Reparto o locali sufficientemente distanti (non limitrofi)
- In caso di evacuazione totale della struttura, in un'area esterna



**Reparto in
emergenza**



Luogo sicuro

❖ Alcune indicazioni comportamentali da adottare in caso di evacuazione

- Evacuare i locali con calma e ordinatamente.
- Seguire la segnaletica indicante le uscite di sicurezza.



- Lasciare le attrezzature in condizioni di sicurezza, ovvero che se abbandonate non possano costituire di per sé una ulteriore fonte di pericolo, pertanto ove possibile fermare macchinari interrompendo l'alimentazione.
- Non portare con sé oggetti ingombranti, voluminosi, pesanti o pericolosi.
- In caso di fumo o fiamme fare ricorso a fazzoletti o tessuti umidi per coprirsi la bocca o il naso e respirare con la faccia rivolta verso il basso. Durante il percorso verso l'uscita può essere utile fermarsi qualche breve istante e respirare quasi a terra per riacquistare le energie.
- In presenza di calore coprirsi anche il capo con indumenti pesanti in lana o cotone possibilmente umidi evitando i tessuti di origine sintetica.
- Non ostruire gli accessi dello stabile o del Reparto permanendo in prossimità degli stessi dopo l'uscita
- Al termine dell'evacuazione verificare che nessuno sia rimasto nella zona appena evacuata.

SCHEDA DEI DATI OCCUPAZIONALI

LA SICUREZZA DELLE MACCHINE

La Direttiva Macchine, in vigore dal 29 dicembre, precisa i requisiti delle attrezzature e introduce nuove definizioni per gli operatori di mercato

La nuova "Direttiva Macchine" 2006/42/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 9 giugno 2006 ed è entrata in vigore in Italia il 29 dicembre 2009, in sostituzione della precedente Direttiva 98/37/CE. Il presente lavoro illustra le principali novità introdotte rispetto alla Direttiva precedente.

Definizioni

La prima novità è costituita dalla nuova definizione di macchina, ovvero, "l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata" (art. 2, n.d.r.).

Con la nuova Direttiva vengono, inoltre, considerate macchine:

- L'insieme ..., al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento
- L'insieme ..., pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione
 - Insiemi di macchine ..., o di **quasi-macchine**, ... che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale
- L'insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta (art. 2, lett. a, n.d.r.). Va evidenziata l'importante novità delle macchine prive di azionamento quali, ad esempio, quelle con azionamento esterno, che con la nuova Direttiva vengono considerate macchine. I cambiamenti introdotti hanno riguardato anche altre due importanti definizioni:
- Componente di sicurezza: "componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti" (art. 2, lett. c, n.d.r.). L'allegato V contiene un elenco indicativo dei componenti di sicurezza che sarà aggiornato dalla Commissione Europea.
- Accessori di sollevamento: "Componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento" (art. 2, lett. d, n.d.r.).

Questa nuova definizione assume notevole rilievo in quanto considera le imbracature accessori di sollevamento e, quindi da sottoporre ai controlli. Va precisato che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva solamente le catene, le funi e le cinghie

"progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento" (art. 2, lett. e, n.d.r.).

Le quasi-macchine

La più importante novità della Direttiva è l'introduzione della definizione delle **"quasi-macchine"** identificate negli *insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva" (art. 2, lett. g, n.d.r.)*. È importante precisare che la definizione di macchina esclude dall'applicazione delle prescrizioni della nuova Direttiva le *"quasi-macchine"*, ad eccezione di pochi specifici articoli ove sono esplicitamente citate. Per le *quasi-macchine*, inoltre, si parla solamente di immissione sul mercato, ma non di messa in servizio in quanto, per definizione, *non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata"*.

Campo di applicazione

Il campo d'applicazione della Direttiva 2006/42/CE è stato ampliato rispetto alla precedente Direttiva, comprendendo - come accennato in precedenza - anche le catene, le funi, le cinghie e le **quasi-macchine**. Vengono, inoltre, precisati i prodotti che rientrano nella "Direttiva bassa tensione". Il provvedimento in esame risolve poi il problema degli ascensori da cantiere facendoli rientrare nella nuova Direttiva: queste attrezzature, inspiegabilmente, non rientravano né nella **"Direttiva ascensori"**, né nella precedente Direttiva Macchine. Tale correzione va incontro alle ditte produttrici che in alcuni casi, si trovavano ad apporre il marchio CE sull'ascensore da cantiere, ma non potevano indicare nulla nella dichiarazione di conformità alla voce "Direttiva di riferimento". Con le modifiche introdotte dalla revisione della norma, per verificare se una macchina rientra nel campo di applicazione della nuova Direttiva, non è soltanto necessario verificare se la stessa rientra nella definizione precedentemente indicata, ma anche se i pericoli derivanti dall'uso siano citati all'allegato I della Direttiva in questione. Nel caso in cui i pericoli derivanti dall'uso della macchina siano interamente o parzialmente oggetto di altre direttive comunitarie, la Direttiva Macchine non si applica, o cessa di essere applicata dalla data di attuazione di tali altre direttive. Seguendo tale principio, non sono considerate macchine e non rientrano nel campo di applicazione della nuova Direttiva, gli ascensori, i recipienti a pressione, le funicolari, le macchine per uso medico; queste attrezzature rientrano infatti nel campo di applicazione di altre direttive specifiche e non vengono più citate nell'articolo **"Esclusioni dal campo di applicazione"**.

Conformità delle macchine alla nuova Direttiva

Il fabbricante di una macchina deve valutare tutti i rischi, per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono l'apparecchio stesso. In altre parole, è necessario verificare in fase di progettazione, con processo iterativo, che i rischi concernenti la macchina siano eliminati o ridotti al minimo possibile ed in particolare è necessario:

- Stabilire i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto

ragionevolmente prevedibile

- Individuare i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano
- Stimare i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi
- Valutare i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo contenuto nella Direttiva.
- Eliminare i pericoli o ridurre i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato dalla Direttiva.

Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio della macchina, il fabbricante (o il suo mandatario) nella Comunità Europea, deve accertarsi che questa soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I della Direttiva; deve inoltre predisporre il **fascicolo tecnico** o, nel caso del mandatario, accertarsi che questo sia disponibile, predisponendo **le istruzioni d'uso**, e fornendo tutte **le informazioni** relative alla macchina. Vanno inoltre espletate le appropriate procedure di valutazione della conformità, e deve essere redatta la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II della Direttiva, accertandosi che accompagni la macchina. Va infine apposta la **marcatatura "CE"** conforme a prescrizioni contenute nell'articolo 16 della Direttiva. Nel caso invece delle **quasi-macchine**, il fabbricante (o il suo mandatario), prima di immetterle sul mercato, deve predisporre la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B della Direttiva, preparare le istruzioni per l'assemblaggio e redigere la dichiarazione di incorporazione. La dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l'assemblaggio dovranno accompagnare la *quasi-macchina* fino all'introduzione nella macchina definitiva, per poi essere entrambe inserite nel fascicolo tecnico di quest'ultima.

Procedura di valutazione della conformità

Per attestare la rispondenza di una macchina alle disposizioni contenute nella nuova Direttiva, il fabbricante (o il suo mandatario) dovrà innanzitutto verificare se la macchina rientri o meno nell'elenco dell'allegato IV della Direttiva. Nel caso in cui non rientri tra quelle citate in elenco, il fabbricante (o il mandatario) dovrà predisporre il fascicolo tecnico e far sì che il processo di fabbricazione assicuri la conformità delle macchine prodotte al prototipo conforme alle disposizioni contenute nella Direttiva. Nel caso invece in cui la macchina rientri nell'allegato e sia conforme totalmente ad una norma armonizzata, il fabbricante (o il suo mandatario) potrà scegliere di seguire una delle seguenti procedure di valutazione:

- Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina
- Esame per la certificazione CE del tipo, e controllo interno sulla fabbricazione della macchina
- "Garanzia di qualità totale".

Nell'ulteriore caso in cui la macchina non sia conforme totalmente ad una norma armonizzata in quanto quest'ultima è rispettata solo parzialmente, oppure se la norma non copre tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante potrà scegliere esclusivamente una tra le due ultime procedure riportate. Altra novità è costituita dalla presunzione di

conformità alle norme armonizzate prevista dell' art. 7 della Direttiva per le macchine provviste della marcatura CE: è ora sufficiente che la norma armonizzata a cui fa riferimento la dichiarazione CE di conformità, sia stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Pertanto, la Commissione pubblicherà in G.U.C.E. i riferimenti di tutte le norme armonizzate.

Sorveglianza del mercato

L'art. 4 della Direttiva prevede che gli Stati membri debbano adottare tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della Direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone, degli animali domestici o dei beni. Inoltre, si deve controllare che queste siano debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. In Italia la verifica nei luoghi di lavoro è demandata alle ASL competenti territorialmente ed all'Ispettorato del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08

Per un controllo più efficace, la nuova Direttiva Macchine prescrive che gli organismi notificati per la certificazione delle macchine siano oggetto di una costante sorveglianza, per verificare l'esatto adempimento e applicazione dei criteri contenuti nell'allegato XI della Direttiva. Infine, con le recenti modifiche, la notifica può essere ritirata *anche nel caso di gravi responsabilità del personale dell'organismo notificato*, mentre secondo la "vecchia" Direttiva, uno Stato membro poteva revocare la notifica soltanto nel caso in cui l'organismo in questione non era più in grado di soddisfare i criteri minimi di notifica.

Macchine potenzialmente pericolose

Un'ulteriore novità introdotta dal provvedimento in oggetto è rappresentata dall'art. 9, che prevede misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose, al fine di adottare misure per limitarne l'immissione sul mercato. Sono considerate potenzialmente pericolose le macchine costruite sulla base di una norma armonizzata ritenuta carente, oppure che presentano gli stessi rischi rilevati su macchine ritirate dal mercato. Il giudizio di "carenza" di una norma armonizzata viene deciso dalla Commissione europea nel momento in cui tale norma non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute. In tal caso la Commissione può adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti alle lacune della norma, oppure di assoggettare tali macchine a particolari condizioni. È utile evidenziare che anche le **quasi-macchine** sono soggette alla sorveglianza del mercato, ma ad esse non si applicano le misure specifiche riguardanti le macchine potenzialmente pericolose.

Marcatura CE non conforme

Altra novità della Direttiva è rappresentata dall'obbligo di indicare precisamente quando una marcatura non è conforme, ovvero quando:

- Viene apposta la marcatura CE su prodotti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva
- Non è presente la marcatura CE e/o la dichiarazione CE di conformità per una macchina

- Viene apposta, su una macchina, una marcatura diversa dalla marcatura Ce che deve avere i seguenti requisiti: la marcatura di conformità deve essere costituita dalle iniziali "CE", come previsto dal modello fornito nell'allegato III, deve essere apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile e sulla macchina non devono essere apposte marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato e/o il simbolo grafico. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.

È importante chiarire che le **quasi-macchine** non devono essere marcate "CE", poiché questo non è richiesto dalla Direttiva. La nuova Direttiva precisa, infine, che è possibile, in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni e simili, presentare macchine o *quasi-macchine* non conformi alla Direttiva, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Chiaramente il personale addetto alle dimostrazioni di tali macchine o *quasi-macchine* non conformi, deve adottare misure di sicurezza adeguate per la tutela della salute dei lavoratori e delle persone presenti alle dimostrazioni.

Ascensori

La nuova Direttiva 2006/42/CE modifica la Direttiva 95/16/CE Ascensori e definisce il limite fra il campo di applicazione dei due provvedimenti. In particolare, è stata modificata la definizione di ascensore (*art. 24, n.d.r.*): *"un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:*

- di persone
- di persone e cose
- soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico".

Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione della **Direttiva Ascensori**. La novità introdotta è la sostituzione della parola "**cabina**" con "**supporto del carico**", definito come **"la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle"**. Successivamente, il provvedimento stabilisce che nel caso degli ascensori rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 95/16/CE il *"supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro (art. 24, co. 2, n.d.r.)"*.

Sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva Ascensori (*art. 24, co. 1, n.d.r.*):

- *gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s*
- *gli ascensori da cantiere ...*
- *gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto*
- *gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine*
- *...*
- *le scale mobili e i marciapiedi mobili....*

In particolare va evidenziato che la Commissione europea ha finalmente considerato gli ascensori di cantiere come macchine che rientrano nella nuova Direttiva 2006/42/CE.

In conclusione

La nuova Direttiva introduce novità importanti quali la definizione delle *quasi-macchine* e alcuni requisiti di sicurezza più specifici per le apparecchiature. Le macchine progettate con la nuova Direttiva saranno, pertanto, conformi anche alla "vecchia". Altra importante novità del provvedimento europeo è rappresentata dal fatto che gli Stati Membri dovranno stabilire sanzioni da applicare in caso di violazioni da parte dei costruttori, progettisti e venditori, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. Per maggiori approfondimenti sulle modifiche tecniche apportate ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine, è possibile consultare nel sito ISPESL (www.ispesl.it) la guida al confronto tra la nuova (2006/42/CE) e la vecchia Direttiva (98/37/CE).